



Sei qui: [Home](#) > [Suap - acconciatore](#)

## Acconciatore

Pubblicato: 25 Febbraio 2021

Ultima modifica: 16 Marzo 2021



L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Non è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività di commercio al dettaglio, di cui al [Decreto Legislativo 114/98](#), ed alla [legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6](#), per vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.

Gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

### Requisiti professionali

In ogni sede dell'impresa, dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato almeno un **responsabile tecnico**, che può essere

- il titolare
- un socio partecipante al lavoro
- un familiare coadiuvante
- un dipendente dell'impresa.

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dell'abilitazione professionale e deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare/legale rappresentante dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso del requisito professionale.

In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare/legale rappresentante dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso del requisito professionale. L'acconciatore può esercitare l'attività anche presso il proprio domicilio/residenza, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche nei luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Inoltre, relativamente ai giorni e orari di apertura, nel comune di Lecco è necessario seguire quanto disposto dall'ordinanza [n. 27 del 2/2/2007 \(1.16 MB\)](#)

Per ulteriori informazioni: [Suap](#)

Torna alla [home](#)



### Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC)  
Tel.: +39 0341 481111  
PEC: [comune@pec.comunedilecco.it](mailto:comune@pec.comunedilecco.it)  
CF e P. Iva 00623530136



## Area Documentale

[Amministrazione Trasparente](#)

[Albo pretorio](#)

[Bandi di gara](#)

[Concorsi](#)

[Bilancio](#)

[Elezioni](#)

[Area stampa](#)

[Open Data](#)

[Portale Trasparenza Rifiuti](#)

## Siti Tematici

[Regione Lombardia](#)

[Provincia di Lecco](#)

[Prefettura](#)

[Questura](#)

[Tribunale](#)

[Camera di Commercio](#)

[Politecnico di Milano - Polo di](#)

[Lecco](#)

[Agenzia di tutela della salute](#)

[\(Ats\)](#)

[Azienda Socio Sanitaria](#)

[Territoriale \(Asst\)](#)

[Azienda Lombarda per](#)

[l'Edilizia Residenziale](#)